

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 20/05/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto stipulato in data 14/04/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/09/2020, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, chiedendo il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della complessiva somma di € 3.070,41 a titolo di commissioni di attivazione, gestione e intermediazione non maturate, al netto di quanto rimborsato.

Chiede altresì il rimborso degli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di estinzione del contratto, nonché la refusione delle spese di assistenza difensiva, quantificate in € 300,00.

L'intermediario non si è costituito.

In sede di riscontro al reclamo eccepiva:

- la chiara descrizione, all'art. 3 delle condizioni generali, delle condizioni economiche applicate;
- la retrocedibilità unicamente delle commissioni di gestione e dei costi incasso rata, mentre le commissioni di attivazione e le provvigioni per l'intermediario del credito, così come l'imposta di bollo, restano a carico del cliente, maturando interamente al momento della sottoscrizione del contratto (richiama precedenti ABF e giurisprudenziali a supporto);
- l'avvenuto rimborso di € 175,00 a titolo di commissioni di gestione non maturate, assumendo 70 rate residue del finanziamento a seguito dell'estinzione;

- di aver sostenuto integralmente il costo relativo alle polizze assicurative;
- l'infondatezza delle considerazioni svolte dalla Corte di Giustizia dell'UE nella c.d. sentenza *Lexitor* e, ad ogni modo, l'impossibilità di applicare la Direttiva 2008/48 nei rapporti "orizzontali" tra intermediario e consumatore (cita giurisprudenza a supporto);
- di aver riconosciuto al cliente una quota non dovuta per € 298,00;
- di essere disposto a corrispondere, a titolo transattivo, l'ulteriore importo di € 605,00, quale 20% del totale residuo ancora da rimborsare per le commissioni *up-front*.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi"*.

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva quanto segue.

In via preliminare il Collegio rileva che nel quantificare la propria richiesta il ricorrente assume 71 rate residue, e quindi il finanziamento estinto alla 49esima rata; di contro, in sede di riscontro al reclamo l'intermediario rappresenta che le rate residue sarebbero 70. La divergenza sembra dipendere dalla rata di settembre 2020, indicata come "insoluta" in conteggio estintivo.

Considerato che la prima rata è stata pagata in data 1/8/2016, alla data di emissione del conteggio estintivo (22/9/2020) le rate scadute ammontavano a n. 50, a prescindere dal numero di rate pagate; peraltro, nel riscontro al reclamo l'intermediario dava poi atto che il finanziamento era stato estinto con il versamento della somma di € 18.118,91, comprensivo della rata in questione e "dopo aver corrisposto numero 50 rate". Anche la quota residua della commissione di gestione riportata in conteggio estintivo è stata calcolata sulla base della scadenza alla 50esima rata. Di conseguenza, il calcolo dei rimborsi dovuti è stato compiuto in questa sede assumendo l'estinzione alla 50ma rata e la non debenza di ulteriori rate scadute.

Dall'esame della documentazione contrattuale in atti risulta che le commissioni di attivazione hanno, in base alla descrizione, evidente natura *up front*, in quanto riferite a prestazioni rese prima della conclusione del contratto e vanno pertanto restituite, sulla scorta del riferito orientamento, in proporzione agli interessi.

Lo stesso è a dirsi della commissione riconosciuta all'intermediario a remunerazione dell'attività prodromica al finanziamento svolta dall'agente intervenuto ai fini della conclusione del contratto.

Al contrario, la commissione di gestione ha carattere *recurring*, trattandosi di corrispettivo per attività destinate a svolgersi lungo l'intero arco temporale di attuazione del rapporto contrattuale, da restituire secondo il criterio *pro rata temporis*; del resto l'intermediario ha già provveduto in tal senso in sede di estinzione anticipata del contratto, sicché per tale voce di costo non residuano ulteriori rimborsi da corrispondere al ricorrente.

Sulla base di tali rilievi, il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che tiene conto dei rimborsi già corrisposti di cui è evidenza in atti:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	50
rate residue		70

TAN	▶	5,49%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	36,73%

n/c		restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
○	commissioni di attivazione (<i>up front</i>)	€ 1.072,80	€ 625,80	€ 394,09	○		€ 394,09
○	commissioni gestione (<i>recurring</i>)	€ 300,00	€ 175,00	€ 110,20	○	€ 175,00	€ 0,00
○	commissioni intermediarie (<i>up front</i>)	€ 4.112,40	€ 2.398,90	€ 1.510,68	○		€ 1.510,68
○		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.905
interessi legali	si

La richiesta di rivalutazione monetaria va respinta, in conformità al consolidato orientamento di questo Collegio (*ex multis* Collegio di Bari, decisione n. 1261/18), secondo cui "[n]on meritevole di accoglimento è ... la domanda di rivalutazione monetaria, in conformità con i principi che governano le obbligazioni pecuniarie (art. 1277 c.c.),

trattandosi di debito di valuta (cfr., in tal senso, Coll. Roma, Dec. n. 7307 del 31.8.2016, nonché le precedenti decisioni conformi, n. 4144/2012, n. 6218/2015, n. 5562/2015)".

Parimenti non meritevole di accoglimento è la richiesta di refusione delle spese legali, stante il carattere seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.905,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

BRUNO DE CAROLIS